

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

**N° 4/2018 DEL 28 FEBBRAIO 2018**

### SCADENZA AL 7 MARZO PER L'INVIO TELEMATICO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA (CU2018)

Entro mercoledì 7 marzo 2018, i sostituti d'imposta devono trasmettere le CU2018 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, in via telematica all'Agenzia delle Entrate. Gli stessi sono inoltre tenuti a rilasciare le predette certificazioni ai percipienti, mediante invio postale o consegna diretta, entro il prossimo 31 marzo.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest'anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2018.

### LA TASSA DI VIDIMAZIONE 2018 DEI LIBRI SOCIALI

Entro il 16 marzo di ciascun anno:

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2018 sarà di:

- 309,87 euro per la generalità delle società;
- 516,46 euro per le società con capitale sociale all'1° gennaio 2018 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2018.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

### ENTRO IL 31 MARZO LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI E PROVENTI EQUIPARATI (CUPE)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 31 marzo, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell'anno di imposta precedente.

La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle

quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

#### **CHIARIMENTI A SEGUITO DELLO SCARTO DEL MODELLO F24 CON COMPENSAZIONE: NUOVO VERSAMENTO CON RAVVEDIMENTO OPEROSO**

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto, con l'art. 1, comma 990, una novità per il pagamento del modello F24, disponendo maggiori controlli sul grado di "affidabilità" del credito utilizzato.

Dal 1° gennaio 2018, infatti, in presenza di pagamento di deleghe contenenti importi a credito, l'Agenzia Entrate ha 30 giorni di tempo per verificare i profili di rischio del contribuente e l'esistenza o meno di tale credito, con possibilità di respingere la compensazione.

L'Agenzia ha chiarito che, nel caso in cui un modello F24 contenente compensazioni venga respinto, il contribuente deve necessariamente presentare un'altra delega di pagamento, applicando il ravvedimento operoso, conteggiando sanzioni ed interessi in base al ritardo con cui andrà ad effettuare il nuovo versamento.

#### **AL VIA LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), all'art. 1, comma 28, ha previsto agevolazioni fiscali per gli utenti del trasporto pubblico locale e, con la dichiarazione dei redditi del 2019, sarà quindi possibile detrarre dalle tasse il 19% delle spese sostenute dai cittadini per l'acquisto, nel 2018, di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale su un importo annuo massimo di 250 euro.

La detrazione, chiarisce il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, spetta anche per le spese sostenute per i familiari a carico, sempre entro un limite massimo di spesa di 250 euro, relativo all'abbonamento del contribuente e/o a quello dei familiari a carico.

È stato altresì introdotto il "ticket trasporti", che prevede che le somme rimborsate dal datore di lavoro o direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente.

#### **DAL MISE I CHIARIMENTI SU "SMART & START", LA MISURA A SOSTEGNO DELLE STARTUP INNOVATIVE**

Il 14 febbraio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare ministeriale n. 102159 su Smart&Start Italia, che modifica ed integra la circolare ministeriale 10 dicembre 2014, n. 68032 recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni finalizzate a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative.

Smart&Start Italia è uno strumento agevolativo riservato alle start-up innovative localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell'apposita sezione speciale del registro imprese e in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012. Possono presentare domanda di agevolazione anche le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa. Il Ministero informa che sono ancora disponibili risorse per la presentazione delle domande per accedere all'agevolazione.

Tra le novità presenti nella circolare, il MISE segnala:

- i termini procedurali più adeguati per ridurre i tempi per l'accesso alle agevolazioni;
- le indicazioni sulle nuove categorie di spesa relative al marketing e al web marketing;
- le modalità per la nuova metodologia di rendicontazione delle spese d'investimento e dei costi di esercizio attraverso fatture non quietanzate;
- gli oneri per le imprese beneficiarie relativi agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FERS.

#### **REGISTRO DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: OCCORRE RISCRIVERSI AL CONI PERCHÉ È CAMBIATO IL SOFTWARE**

A seguito dell'introduzione del nuovo applicativo, a partire dal 1° gennaio 2018 tutte le utenze attualmente attive non sono più valide e, pertanto, il legale rappresentante di ogni singola associazione/società sportiva, deve provvedere ad accreditarsi alla nuova piattaforma CONI, per poter accedere alla propria scheda e usufruire degli ulteriori servizi messi a disposizione dal registro.

Sarà sufficiente collegarsi all'indirizzo <https://rssd.coni.it/> e, seguendo le istruzioni, chiedere una nuova utenza (username e password).

Il nuovo login consentirà l'accesso alla sezione riservata del Registro per verificare le informazioni esistenti, stampare il certificato di iscrizione nonché utilizzare le altre funzioni opzionali che saranno rese disponibili per le asd/ssd.

Si ricorda che l'adempimento è necessario per poter usufruire delle agevolazioni fiscali riservate al settore.

#### **LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA COMPORTA LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE ANCHE IN CASO DI SUCCESSIVA SEPARAZIONE**

La Cassazione, con ordinanza n. 3181 del 9 febbraio 2018, ha stabilito che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell'imposta e degli oneri accessori, iscritti a ruolo a nome del coniuge a seguito di accertamento, prevista dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale.

Infatti, ai sensi del suddetto articolo la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita ai coniugi non separati, costituisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio.

#### **TASSAZIONE FORFETARIA E ALTRE AGEVOLAZIONI PER GLI STRANIERI ABBIENTI**

La legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) ha introdotto, con l'art. 24 bis Tuir, un regime speciale per le persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia e che non siano state residenti nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Il regime agevolato prevede il pagamento di un'imposta fissa di 100.000 euro a prescindere dal valore del reddito conseguito, sostitutiva di IRPEF e addizionali comunali e regionali IRPEF.

È inoltre possibile l'estensione dell'agevolazione anche ai familiari, i quali saranno tenuti a pagare un importo fisso di 25.000 euro.

L'Agenzia Entrate ha già stabilito con proprio provvedimento n. 47060 dell'8 marzo 2017 le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione per il versamento dell'imposta sostitutiva. L'opzione si esercita con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo.

I termini di esercizio dell'opzione, dunque, sono tra il 1° maggio e il 30 giugno ovvero, in via telematica, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

È comunque necessario presentare preventivamente un'istanza di interpello per ottenere un parere dall'Agenzia Entrate circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al regime.

Le istruzioni per la presentazione di tale istanza sono indicati nel provvedimento dell'Agenzia che contiene anche un modello di checklist che deve essere compilato integralmente e allegato all'istanza, insieme ad eventuali documenti di supporto.

L'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un'ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell'opzione o di decadenza dal regime.

Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all'estero cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione.

Altri benefici del regime sono l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione annuale degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria, oltre che dall'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE) e dall'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

A lato delle agevolazioni previste da questo regime ci sono i vantaggi legati alle imposte di successione e donazione: sono esenti da tali tributi i trasferimenti mortis causa e le donazioni aventi ad oggetto beni e diritti esistenti al di fuori dell'Italia (rimangono quindi tassabili solo i trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia).

In sintesi i principali vantaggi consistono in:

- imposta sostitutiva fissa di 100.000 euro a prescindere dal reddito (25.000 euro per i familiari ai quali è possibile estendere l'opzione);

- esenzione dall'obbligo di dichiarare gli investimenti all'estero;
- esenzione dalle imposte IVIE e IVAFE;
- esenzione dalle imposte di successione e donazione per i beni non situati in Italia.

Con tale disposizione si vogliono favorire gli investimenti in Italia

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

**N° 4/2018 DEL 28 FEBBRAIO 2018**

### **SMART WORKING: CONVENIENZA PER IL LAVORATORE E IL DATORE DI LAVORO**

Legge n.81, 22 maggio 2017

Con il termine smart-working viene indicata la modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

Non si introduce quindi un'ennesima tipologia negoziale, ma una nuova veste lavorativa.

Secondo le nuove regole, la prestazione resa in modalità "agile" dovrà avvenire in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. L'articolo 20 al comma 1 del Jobs Act autonomi (legge 22 maggio 2017, n. 8) precisa come "Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda".

Mentre da un lato si conserva intatto il diritto alla retribuzione nella medesima misura prevista per i lavoratori "tradizionali", dall'altro la stessa non potrà trovare perfetta corrispondenza in un concetto di retribuzione oraria o comunque legata ai tempi della prestazione, dovendo necessariamente lasciare spazio a forme di retribuzione per obiettivi. Verrà meno, per il lavoratore agile, il concetto di lavoro straordinario, il quale ha come presupposto il superamento dell'orario di lavoro ordinario, verificabile dal datore di lavoro, così come tutte quelle voci retributive legate strettamente allo svolgimento della prestazione lavorativa presso una sede fissa di lavoro ed un orario rigidamente determinato (es. indennità di mensa).

Sotto un profilo assicurativo, l'INAIL – con la circolare n. 48 del 2 novembre 2017 – è intervenuta sugli obblighi assicurativi connessi al lavoro agile, precisando come la suddetta modalità, pur non prevedendo una postazione fissa di lavoro, richiede tuttavia "l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali" e che "la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa segue quella cui viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in azienda." L'istituto interviene anche sulla casistica dell'infortunio in itinere, per il quale si prevede l'applicazione della tutela pur nell'incertezza del luogo ove la prestazione si svolge fuori dai locali aziendali a patto che "la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza".

Sotto il profilo della tutela della salute e sicurezza del lavoratore, il legislatore prevede un preciso obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro, il quale, con cadenza annuale è chiamato ad inviare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (art. 22, comma 1). Deve altresì fornire al lavoratore una "adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile".

Il legislatore identifica tre buoni motivi per i quali datore di lavoro e lavoratore possono trarre beneficio dal ricorso alle modalità di lavoro agile:

1) incremento della competitività (per il datore di lavoro) nella duplice sfaccettatura di incremento di produttività che si accomuna al lavoro agile e nell'incremento dell'employer branding aziendale, attraendo la forza lavoro più talentuosa e motivata;

2) l'agevolazione della conciliazione vita lavoro (per il lavoratore);

3) riduzione dei costi per l'impresa, in termini di minor costo per spazi ed attrezzature e altresì per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

In estrema sintesi: il lavoratore che svolge la sua prestazione in modalità agile consente all'impresa di ridurre i costi di affitti, utenze e attrezzature, in quanto lo spazio necessario per l'organico si riduce in proporzione all'intensità e frequenza con cui la prestazione lavorativa si svolge in modalità agile.

Relativamente alla riduzione del costo del lavoro, questa può derivare da minori oneri per lavoro straordinario, che – come si è visto – mal si combina con questa modalità senza vincoli di orario predefiniti, di trasferte e, almeno fino al 31 agosto 2018, anche con il godimento di sgravi contributivi legati ad accordi aziendali finalizzati a realizzare politiche di conciliazione vita lavoro. Il d.lgs. n. 80/2015 ha stanziato risorse economiche per gli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello finalizzata a sostenere le cure parentali e la conciliazione vita lavoro (art.25).

Le azioni finanziabili sono state identificate dal DM 12 settembre 2017, in GU il 23 ottobre 2017 e si applicano agli accordi sottoscritti dal 1 gennaio 2017 al 31 agosto 2018 che prevedono almeno due azioni, di cui almeno una rientrante o nell'area di intervento genitorialità o nell'area di intervento flessibilità organizzativa, così come identificate dal DM 12.9.2017.

Il contratto aziendale deve riguardare un numero di dipendenti pari almeno al 70% della media di lavoratori occupati dal datore di lavoro, in termini di forza aziendale, nell'anno civile precedente. Il disposto dell'articolo 23 D.lgs.80/2017, prevede infatti che "I datori di lavoro privati che facciano ricorso all'istituto del telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti"

---

*Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.*

*Cordiali saluti.*

*Studio Bergamini Associati*